

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui, nel respingere in parte il ricorso dell'opponente, ha confermato parzialmente la decisione della divisione di opposizione resa nel procedimento di opposizione B 1 959 470, ammettendo il marchio dell'Unione europea n. 10 367 721 LLOYD (figurativo) per «servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio, anche via Internet e televendite, nei settori degli articoli d'abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
- condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ordinanza del Tribunale dell'8 novembre 2018 — Infratel Italia e a. / Commissione****(Causa T-636/15) <sup>(1)</sup>**

(2019/C 44/108)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 16 del 18.1.2016.

---

**Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2018 — Danpower Baltic/Commissione****(Causa T-295/17) <sup>(1)</sup>**

(2019/C 44/109)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 256 del 7.8.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2018 — Tengelman Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — C & C IP (T)****(Causa T-379/17) <sup>(1)</sup>**

(2019/C 44/110)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 256 del 7.8.2017.

---